

N. 01689/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 842 del 2014, proposto da:

C & C Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Sparascio, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Supersano, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

nei confronti di

A. Riccardo S.r.l.U.;

per l'annullamento

della determinazione n. 111 di R.G. del 25.3.2014 del Dirigente del I° Settore tecnico - Assetto del territorio del Comune di Supersano -

recante l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "messa in sicurezza del tratto di canale Lo Muto. Realizzazione stradale di servizio e di due rotatorie sul tratto di collegamento tra l'abitato e la zona P.I.P. della S.P. 362" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nonché del relativo avviso di appalto aggiudicato pro. n. 2110 pubblicato in data 26.3.2014;

di ogni atto connesso ivi compresi, ove occorra, il verbale delle operazioni di gara svoltesi nella seduta del 20.3.2014, la determinazione a contrarre n. 71 di R.G. del 27.2.2014 nonché l'allegata lettera di invito ed il conseguente elenco delle ditte invitate; della deliberazione di G.C. n. 18 del 18.2.2014, pubblicata in data 10.3.2014;

della nota prot. n. 1958 del 19.3.2014;

nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, anche ex art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Supersano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Sparascio per la ricorrente e avv. E. Sticchi Damiani per la P.A.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente si è rivolta al Tar per conseguire l'annullamento

degli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe, dei quali assume l'illegittimità per violazione dell'art.57, comma 6 del decreto legislativo 163 del 2006.

Più in dettaglio, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sarebbe illegittimo in quanto difetterebbe, nella specie, il presupposto essenziale dell'estrema urgenza "non imputabile" alla stazione appaltante.

Anzi, "l'estrema urgenza invocata a giustificazione tanto della deliberazione n.18 del 18 febbraio 2014, quanto nella determina a contrarre del 27 febbraio 2014, risulta imputabile a ritardo colpevole del comune di Supersano".

La norma di cui sopra stabilisce, infatti, che *" le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; ad. es. quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando di gara"*.

E, tuttavia, la stessa disposizione si affretta a precisare che *" le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti"*.

Invece, secondo la tesi prospettata dalla società ricorrente, nel caso in esame, le circostanze che hanno indotto a ricorrere alla speciale modalità di aggiudicazione del contratto pubblico sarebbero decisamente imputabili alla stazione appaltante.

La tesi fa leva sul fatto che, individuato il momento genetico di concessione del finanziamento da parte della Provincia di Lecce nella stipula della convenzione datata 10 maggio 2012 e fissato il termine di trecento giorni da quella data per ultimare i lavori, il Comune di Supersano si sarebbe venuto a trovare colpevolmente nella necessità, in primo luogo, di chiedere una proroga del termine per completare i lavori per acquisire pareri richiesti con notevole ritardo; in secondo luogo, di procedere nelle forme contestate attraverso una motivazione surrettizia che omette ogni riferimento alla inerzia colpevole dell'ente locale.

La tesi del Comune di Supersano è, al contrario, basata sulla scelta di una ben diversa modalità di aggiudicazione del contratto in oggetto.

Infatti, si sostiene, *“da una semplice lettura degli atti impugnati emerge con chiarezza che il Comune di Supersano non ha mai menzionato la fattispecie di cui all'art. 57, comma 2 lettera C, del d.lgs 163/2006, piuttosto che esso ha inteso agire ai sensi della diversa disposizione di cui all'art.122, comma 7 del medesimo decreto, più volte richiamato espressamente nel testo degli atti impugnati”*.

Il ricorso deve essere respinto.

Nella fattispecie che il Collegio deve scrutinare, il Comune di Supersano ha legittimamente optato per una modalità di aggiudicazione del contratto pubblico che, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, presenta *connotati di peculiarità rispetto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.57, comma 6 del d.lgs163 del 2006*.

Infatti, malgrado l'art.122, comma 7 dello stesso decreto stabilisca che

“ i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, *e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6*”, il rinvio a detta ultima norma serve esclusivamente a delineare la generale cornice di riferimento entro la quale la stazione appaltante deve operare, quando si verte in tema di contratti sotto soglia comunitaria.

In altri termini, in caso di appalto sotto soglia, la stazione appaltante può legittimamente determinarsi ad affidare il contratto facendo ricorso ad una modalità di aggiudicazione che, rispetto a quanto previsto dall'art.57, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006, reca in sé elementi di specialità tali da enucleare una procedura di aggiudicazione dotata di autonomia concettuale e giuridica per le stazioni appaltanti e per gli operatori che vi partecipano.

Siffatti elementi di specialità si rintracciano nel necessario rispetto di principi di matrice comunitaria quali quello di non discriminazione, di parità di trattamento ecc, e si desumono anche dalla particolare modalità di invito alla gara, che coinvolge almeno dieci soggetti o almeno cinque operatori a seconda dell'importo complessivo dell'appalto, in luogo della selezione di almeno tre operatori economici, contemplata e richiesta dalla norma di cui all'art.57, comma 6.

Il richiamo alla procedura prevista dall'art.57, comma 6 del medesimo decreto non può, però, operare anche con riguardo ai presupposti

applicativi che ne legittimano il ricorso, ivi compreso il riferimento all'estrema urgenza, poiché unico presupposto applicativo a base della scelta di procedere ai sensi dell'art.122, comma 7 è che si verta in tema di appalto sotto soglia comunitaria.

Deve, pertanto, ritenersi che, una volta isolato quale elemento "individualizzante" della gara la circostanza che si tratti di appalto sotto soglia comunitaria, la stazione appaltante gode di una certa discrezionalità nella scelta della procedura per l'aggiudicazione del contratto coerentemente con l'obiettivo di una semplificazione della procedura stessa ma pur sempre in ossequio a superiori principi di matrice comunitaria .

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)